

COMUNE DI RODDI

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE SU SUOLO PUBBLICO

Occupazione temporanea di suolo pubblico
Modifica o trasformazione di impianti pubblici

ART.1

Principi Generali

1.1 La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade pubbliche e di uso pubblico e aperte al pubblico è regolata dalle norme del Codice della Strada e dai provvedimenti emanati in sua applicazione nel rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia.

1.2 L'Amministrazione comunale, rilascia regolare autorizzazione secondo gli schemi allegati al presente regolamento per i seguenti interventi:

- taglio del manto stradale di vie, piazze strade e/o loro pertinenze di sua competenza,
- occupazione suolo pubblico per allestimento cantieri edili

Tali provvedimenti vengono concessi a titolo esclusivamente precario e l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocarli, modificarli od imporre altre condizioni a suo insindacabile giudizio, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, senza che il richiedente possa accampare diritti o pretendere indennizzi.

Il concessionario è esclusivamente responsabile a qualsiasi effetto dei danni che eventualmente potranno essere arrecati alla proprietà stradale ed a terzi a causa dell'esecuzione dei lavori, come pure di eventuali incidenti che si verificassero in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto di autorizzazione.

1.3 Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei confronti dei privati, di ditte, di imprese, Società ed Enti erogatori di servizi (anche pubblici), di Consorzi (anche costituiti ai fini di erogazione di pubblici servizi) che, per qualsivoglia motivo, intendano eseguire operazioni comportanti la manomissione del suolo pubblico e/o sue pertinenze, l'occupazione del medesimo, il transito su di esso con mezzi eccezionali.

1.4 Nel caso di privati, di ditte, di imprese e/o enti che abbiano stipulato con l'Amministrazione Comunale convenzioni, nelle quali siano contenute disposizioni in materia, le norme del presente regolamento si applicheranno solo in quanto non incompatibili con tali convenzioni.

ART.2

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni

2.1. Chiunque intenda eseguire opere che comportano la manomissione del suolo pubblico o il transito eccezionale su di esso, o l'occupazione temporanea dovrà farne regolare domanda, in competente bollo, al Sindaco del Comune.

L'istanza dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, previo deposito di eventuali cauzioni (art. 27 C.d.S. approvato con D.Lgs. n.295/92 e s.m.i.).

L'istanza dovrà essere prodotta secondo i fac simili allegati al presente Regolamento e indicati come allegato "A" e allegato "B" in funzione del tipo di autorizzazione da richiedere.

2.2. Per trasporti in condizione di eccezionalità e per il transito di mezzi d'opera sulle strade comunali dovrà essere richiesta specifica autorizzazione. Questa dovrà essere prodotta nei termini e nel rispetto delle norme vigenti in materia. Dovrà comunque contenere la descrizione del tipo di autoarticolato, autotreno e/o mezzo d'opera, il percorso stradale per il quale si richiede l'autorizzazione. Il richiedente dovrà dichiarare di aver verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa segnalate dai prescritti segnali e dovrà inoltre produrre documentazione fotografica relativa ad eventuali deficienze dei manufatti stradali esistenti prima dell'effettuazione del transito eccezionale. In mancanza di tale documentazione il titolare dell'autorizzazione di transito dovrà comunque ripristinare a sua cura e spese lo stato dei luoghi dei sedimi stradali danneggiati per effetto del transito effettuato e risarcire eventuali danni.

2.3. Il transito dei mezzi d'opera nel centro storico cittadino e comunque su strade comunali *ove vige una limitazione alla massa dei veicoli*, potrà essere comunque autorizzato per specifiche esigenze (apertura cantieri edili, allacciamenti, reti tecnologiche, ecc.), a condizione che le caratteristiche dei mezzi, da attestarsi da parte dei richiedenti, siano compatibili con le sovrastrutture stradali ed i relativi manufatti. La suddetta norma è estesa anche per cantieri siti in comuni limitrofi, ma interessanti traffico pesante di mezzi d'opera su strade del Comune.

2.4. L'autorizzazione verrà concessa previa istruttoria ed alle condizioni generali già precedentemente descritte. Questa verrà assoggettata al versamento di una cauzione di garanzia come prevista al successivo art. 13.

ART.3

Rilascio delle autorizzazioni

3.1 Il Responsabile del Servizio, su istruttoria della pratica dell'Ufficio tecnico Municipale e dell'Ufficio Regioneria in merito all'applicazione della tassa, sentito, se ritenuto necessario, nel caso di opere che interessino il suolo pubblico o soggetto a pubblico uso e/o passaggio per una lunghezza superiore ai 50 metri od una superficie superiore ai 100 mq., anche la competente commissione comunale edilizia, rilascerà apposita autorizzazione recante tutte le necessarie prescrizioni, ivi compreso il periodo di tempo entro il quale dovranno essere ultimati i lavori e di validità dell'autorizzazione richiesta.

3.2 Le ordinanze per la chiusura al traffico veicolare o pedonale delle strade sono emesse dal Responsabile del servizio o, in caso di assenza del medesimo, dal Segretario Comunale o dal Comando di Polizia locale.

ART.4

Interventi con carattere di urgenza

4.1 In casi eccezionali, di particolare e motivata urgenza e/o in caso di riparazioni da effettuare nelle ore e nei giorni in cui gli uffici comunali preposti sono chiusi, è consentita, in assenza della relativa autorizzazione agli Enti erogatori di servizi, la manomissione del suolo pubblico previa comunicazione scritta ai competenti Uffici comunali (Tecnico e Polizia Urbana) ed alle condizioni di cui al presente Regolamento (art. 10.3).

4.2 La comunicazione dovrà contenere quanto indicato all'allegato "A". Le documentazioni dovranno essere prodotte entro sette giorni dall'esecuzione dei lavori.

4.3 Qualora si verificassero delle inosservanze alle suddette prescrizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art.18.

ART. 5

Opere di scavo su suolo pubblico per allacciamenti ai pubblici servizi

5.1 Il ripristino della pavimentazione del suolo pubblico soprastante il cavo o la condotta posati, dovrà di norma essere eseguito a cura del richiedente secondo le modalità di cui al successivo punto 5.2. I ripristini potranno tuttavia essere effettuati direttamente, a seguito di autorizzazione rilasciata ai privati, dall'Amministrazione comunale, ma sempre a spese del richiedente. In tal caso il richiedente dovrà dichiararlo in fase di istanza, versando a titolo di rimborso spese, alla tesoreria comunale, la somma di:

- €. 60,00 (sessanta) al metro quadrato o frazione, in caso di tratti di ripristino di manto asfaltico
- €. 130,00 (centotrenta) al metro quadrato o frazione, in caso di tratti di ripristino di manto in porfido o lapideo o misto (asfaltico-lapideo).

Nei casi di cui sopra il richiedente sarà esonerato dal prestare la cauzione prevista dall'art. 6. Le somme versate a titolo di rimborso spese saranno soggette ad aggiornamento annuale secondo gli indici del costo del lavoro e delle materie prime pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo; la nuova tariffa verrà fissata entro il 25 febbraio di ogni anno con apposita determina dell'Ufficio Responsabile del Servizio.

Il ripristino del sottofondo della pavimentazione dovrà essere eseguito a cura e spese del richiedente secondo le modalità di cui al successivo punto 5.2; esso dovrà essere periodicamente regolarizzato in modo tale da eliminare ogni dislivello con la pavimentazione stradale esistente. Tale regolarizzazione dovrà essere protratta fino all'avvenuta pavimentazione da parte del Comune, dell'intero tratto stradale e comunque per un periodo non inferiore ad anni **due** dall'avvenuta comunicazione al Comune del ripristino. A tale scopo il richiedente dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la data di esecuzione dei lavori e suo completamento.

5.2 Il ripristino della pavimentazione e del sottofondo da parte dei soggetti di cui al punto 1.3, dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti modalità esecutive:

sottofondo:

1. la condotta, cavo o tubazione, oltre la protezione con guaine o canalette dovrà essere posata su un letto di sabbia ben costipato dello spessore di almeno 10 cm. e rivestita e coperta sempre con sabbia del medesimo spessore minimo;
2. il riempimento dello scavo dovrà avvenire con tout-venant di fiume o di cava, sistemato e costipato in strati di spessore non maggiore di cm. 50 per la buona tenuta del ripristino nel tempo. E' **fatto assoluto divieto di riempimento degli scavi con il materiale precedentemente estratto.**;
3. se le pavimentazioni compresse sono costituite da elementi lapidei e/o cemento (porfido, lastre in pietra, autobloccanti ecc.) il sottofondo dovrà comprendere come strato terminale un battuto in cls di spessore medio di cm.12 atto a ricevere la sovrastante pavimentazione.

Ripristino delle pavimentazioni:

Il ripristino della pavimentazione calpestabile dovrà avvenire attenendosi alle disposizioni seguenti e agli schemi grafici allegati al presente regolamento che costituiscono integrazione ed esemplificazione a quanto sottoriportato:

1. pavimentazioni bituminose:

effettuate le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, il concessionario avrà cura di eseguire una scarifica per le larghezze indicate graficamente negli allegati al presente regolamento. La chiusura dello scavo dovrà avvenire mediante stesura, di uno strato di conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm.8. Solo dopo tale operazione potrà essere riattivato il transito.

Ad assestamento certo ed avvenuto il concessionario provvederà al ripristino finale del piano di calpestio che dovrà avvenire come segue:

TIPOLOGIA "A"

- a) Scavo di lunghezza superiore alla mezzeraia:

l'area interessata dal ripristino interesserà l'intera carreggiata stradale. Il ripristino della pavimentazione bituminosa avverrà per una larghezza non inferiore a 150

cm. e comunque l'area di intervento sarà di 50 cm. maggiore rispetto all'area di scavo (vedere gli schemi grafici allegati).

TIPOLOGIA "B"

c) Scavo di lunghezza inferiore alla mezzzeria stradale:

l'area interessata dal ripristino interesserà metà della carreggiata stradale (vedere gli schemi grafici allegati – allegato "C"). Il ripristino della pavimentazione bituminosa avverrà per una larghezza non inferiore a 150 cm. e comunque l'area di intervento sarà di 50 cm. maggiore rispetto all'area di scavo (vedere gli schemi grafici allegati)

Norme generali:

Il concessionario si impegna inoltre a ripetere le suddette operazioni in seguito ad eventuali assestamenti e/o futuri cedimenti anche in prossimità degli scavi intrapresi ed a mantenere a sua cura e spesa sicura la viabilità ed il transito in zona

N.B. il taglio dell'asfalto, secondo quanto indicato negli schemi grafici, dovrà essere eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante. **E' fatto divieto d'uso di martelli demolitori.**

Le operazioni di ripristino dovranno tenere conto del deflusso delle acque meteoriche che dovranno defluire correttamente nelle prese di scolo.

2. Pavimentazioni lapidee:

dovranno essere sistemate in modo corretto e perfettamente livellate con quelle preesistenti, in particolare i porfidi dovranno avere le centine perfettamente ricomposte in armonia con le esistenti. Qualora le operazioni di ripristino non possano o non siano immediatamente eseguibili, per vari motivi, le sezioni di scavo dovranno, prima dell'apertura al traffico veicolare e pedonale, assumere forme rettilinee e potranno provvisoriamente essere riportate a livello con la pavimentazione esistente, a mezzo di cls oppure asfalto o altro materiale stabile. Sarà cura del concessionario mantenere l'efficienza sino a regolare ripristino della sistemazione provvisoria sollevando l'Amministrazione e per essa i funzionari dipendenti, da qualsivoglia responsabilità derivante per effetto della concessione ricevuta sino al ripristino definitivo. In caso di inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni del presente articolo, si applicheranno le sanzioni di cui all'art.18.

Profondità delle tubazioni.

Cavi e condutture dovranno essere posati a profondità idonea.

La profondità di posa viene misurata facendo riferimento al filo superiore della pavimentazione stradale ed alla generatrice del cavo o conduttura posata, qualora la posa si effettui sotto un marciapiede si fa ugualmente riferimento al filo superiore della pavimentazione della sede stradale.

La profondità di posa viene misurata, salvo diverse e specifiche disposizioni legislative dell'Ente erogatore del servizio dovrà di norma essere:

a) non minore di 80 cm;

b) in casi di necessità e per comprovate esigenze, non minore di 60 cm;

c) minore di 60 cm. Solo nel caso in cui si debbano realizzare allacciamenti a cavi o condutture esistenti e posti a profondità minore di 60 cm. e non sia tecnicamente possibile una diversa realizzazione;

d) per l'esercizio del gas dovranno essere rispettate la clausole del D.M. 24.1.84 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e s.m.i.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, lo spostamento dei cavi e condotte esistenti e regolarmente autorizzate, quando tali servizi siano di ostacolo all'esecuzione di lavori programmati dall'Amministrazione comunale, e realizzati dall'Amministrazione stessa o dalle aziende erogatrici di servizi di competenza comunale.

In caso di sostituzione di condotte e cavi esistenti a profondità non regolamentare essi dovranno, se tecnicamente possibile, essere portati alla prescritta quota.

Distanze di sicurezza.

Nella posa dei cavi e condutture interrate dovranno essere osservate le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme in materia, sia riferite alle distanze che ad eventuali intersezioni ed attraversamenti tra i servizi.

In ogni caso non è ammessa la presenza di cavi o condutture all'interno di condotte fognarie e relativi pozzi di ispezione, nonché di pozzi per idranti.

Rialzo chiusini alle nuove quote stradali

L'Amministrazione comunale comunicherà con congruo anticipo alle aziende erogatrici dei servizi, l'elenco delle strade che saranno oggetto di interventi di rifacimento delle pavimentazioni o modifica delle livellette stradali. Di quanto sopra si potrà anche dare adeguata pubblicità alla popolazione interessata. Le ditte esecutrici di tali lavori, segnaleranno tutti i chiusini a copertura dei pozzetti di manovra dei servizi sotterranei, presenti sulle aree interessate.

Le segnalazioni in loco saranno composte da una demarcazione di colore rosso sulla bordura stradale ed un piccolo foro sulla pavimentazione in corrispondenza del chiusino.

Le ditte erogatrici dei servizi, ciascuno per le proprie competenze, provvederanno a loro cura e spese al posizionamento del chiusino alla nuova quota stradale, secondo le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico.

Rifacimento di allacciamenti ai servizi sotterranei

In conseguenza ai lavori di rifacimento o nuova costruzione di sedimi stradali (sottofondi o pavimentazioni), qualora si accerti un rischio per la nuova pavimentazione stradale conseguente a possibili rotture di allacciamenti obsoleti (acqua, gas fognature) dei fabbricati privati, alle reti urbane, l'Amministrazione imporrà agli utenti la sostituzione e riparazione degli stessi.

L'esecuzione delle opere dovrà essere conforme alle norme del Regolamento.

Segnalazioni interrate

Superiormente al cavo o conduttura interrato, a distanza non inferiore a 15 cm. e non superiore a 25 cm., dovrà porsi una rete od un nastro, di sufficiente larghezza, realizzato in materiale garantito inalterabile per almeno 15 anni, di tipo accettato espressamente dall'Amministrazione comunale e nei seguenti colori:

- condutture per acqua potabile – azzurro –
- condotte per gas – giallo –
- condotte fognarie – verde –
- cavi telefonici – rosso –
- cavi elettrici –grigio –

La presente prescrizione si applica sia nel caso di nuove installazioni di cavi o condutture che nel caso di allacciamenti ed in quello di realizzazione di opere di manutenzione.

ART. 6 Cauzioni

6.1 Per ogni intervento di scavo dovrà essere versata una cauzione alla Tesoreria Comunale dell'importo definito dalla tabella sottostante:

| ART. | CAUZIONI | IMPORTO €. |
|------|--|-----------------------------|
| 6 | Diritti di segreteria | 50,00 |
| 6 | Deposito cauzionale. per i ripristini stradali su manto asfaltico | 60,00/ ml minimo 400,00 |
| 6 | Deposito cauzionale per ripristini stradali su fondo lapideo o misto (asfaltico-lapideo) | 130,00/ ml minimo 900,00 |

6.2 Per il transito nel centro storico cittadino o nelle strade *con limiti di portata* con mezzi d'opera la cauzione da versarsi sarà commisurata a seconda del tipo di trasporto o del percorso e sarà fissata da €. 2.000,00 (duemila) a €. 8.000,00 (ottomila) a seconda dei casi, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

6.3 L'aggiornamento delle tariffe avverrà come previsto all'art. 5.

6.4 Lo svincolo della cauzione avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio di cui all'art. 15 e quindi dopo l'accertamento che non siano stati arrecati danni alle proprietà comunali (strade e sue pertinenze) e/o che siano state effettuate a regola d'arte le opere di ripristino e comunque non prima di mesi 6 dalla fine lavori.

6.5 Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria o del deposito cauzionale, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi in sostituzione del richiedente secondo i termini di cui all'art. 13; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale.

ART.7*Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere.*

7.1 Per ottenere l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui agli artt. 1-2 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché eventuali prescrizioni specifiche che venissero indicate all'interno dell'autorizzazione. In ogni caso dovrà essere garantito il transito pedonale.

7.2 E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinati periodi dell'anno e in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

7.3 La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile. E' vietata la sub concessione.

7.4 I limiti temporali massimi per i quali viene concessa l'autorizzazione ad allestire cantieri edili su aree pubbliche o soggette a servitù pubblica sono i seguenti:

| ART. | TIPO DI OCCUPAZIONE | TEMPO MASSIMO GIORNI NATURALI CONSECUTIVI |
|-------------|---|--|
| 7 | OCCUPAZIONE TOTALE DELLA CARREGGIATA | 30 |
| 7 | OCCUPAZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO | 90 |
| 7 | OCCUPAZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA SENZA SENSO UNICO ALTERNATO (OCCUPAZIONE MARCIPIEDI) | 150 |

7.5 Il rilascio dell'autorizzazione ad occupazione di suolo pubblico è subordinata al pagamento della tassa sulle occupazioni delle aree e spazi pubblici o soggette a servitù di pubblico passaggio appositamente regolamentata. Il Responsabile dell'applicazione della medesima tassa è l'ufficio Ragioneria che ne dispone i pagamenti e i relativi aggiornamenti tariffari.

7.6 L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in particolari situazioni di manomissione del suolo pubblico, un versamento cauzionale o polizza fideiussoria dell'importo compreso tra i €. 500,00 e i €. 3.000,00 da restituirsi secondo le modalità di cui all'art. 6.

ART.8*Modalità di esecuzione dei lavori*

8.1 Dell'inizio dei lavori dovrà essere data segnalazione scritta all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso che per l'esecuzione dei lavori fosse necessario chiudere anche temporaneamente la strada o la piazza, dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico Municipale o Polizia Urbana, per la relativa ordinanza, comunicazione entro sette giorni dall'inizio dei lavori.

8.2 L'esecuzione delle opere dovrà sempre avvenire in modo da intralciare il meno possibile la circolazione veicolare e pedonale e non costituire fonte di pericolo per l'utenza ed, in particolare, le attività di cantiere dovranno essere installate in suolo privato, ove possibile. In ogni caso dovrà essere garantito il transito pedonale.

8.3 Dovranno essere scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni a carico del richiedente:

1. il cantiere dovrà essere adeguatamente delimitato nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative, dovranno parimenti essere collocati segnali di pericolo e di preavviso e, qualora il cantiere impedisca il transito contemporaneo dei veicoli nei due sensi di marcia, il traffico a senso unico alternato dovrà, se necessario, essere disciplinato con segnalazioni semaforiche e con segnalazioni manuali effettuate da personale addetto;
2. dovranno porsi idonee segnalazioni luminose di preavviso e di delimitazione del cantiere in caso esso resti aperto durante la notte;
3. l'asportazione della pavimentazione stradale dovrà avvenire per il tratto strettamente indispensabile all'esecuzione dei lavori; le pavimentazioni bituminose dovranno essere preventivamente tagliate con macchine operatrici con lame circolari rotanti, ad eccezione degli interventi urgenti di riparazione di cavi o condotte lesionate, nel qual caso comunque si dovrà sempre evitare di interessare superfici superiori al necessario;
4. è fatto assoluto divieto di depositare presso il cantiere il materiale di risulta; questo dovrà essere portato a discarica al più presto e comunque non oltre la giornata di apertura dello scavo; in ogni caso tale materiale non potrà essere usato per il successivo reinterro;
5. qualora i lavori interessino pavimentazioni in selciato o porfido o comunque costituite da elementi lapidei, la parte asportata, che dovrà essere recuperata per intero, dovrà essere allontanata dal cantiere fino all'esecuzione del ripristino e non depositata nello stesso.

8.4 Resta inteso che il richiedente e l'esecutore dei lavori saranno unici e soli responsabili, tanto civilmente quanto penalmente, dell'osservanza di tutte le norme vigenti in materia e specificatamente di quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza stradale.

8.5 I lavori dovranno essere condotti in modo sollecito e continuo da un'impresa specializzata e debitamente attrezzata, assicurata contro i rischi verso i terzi e diretta

da un tecnico competente, il cui nominativo dovrà essere preventivamente indicato al Comune.

8.6 Il richiedente e l'esecutore dei lavori saranno unici e soli responsabili, in solido, della perfetta esecuzione e della stabilità dell'opera e del predetto ripristino dello stato dei luoghi, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari; della buona manutenzione dell'opera sarà invece responsabile il solo richiedente e proprietario dell'opera, anche se realizzata su suolo pubblico.

8.7 Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui l'art.14.

ART.9

Rilascio del nulla osta per spostamento pubblici servizi.

9.1 L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere un nulla-osta allo spostamento di pubblici servizi su spazi pubblici, ad uso pubblico, o su suolo privato sul quale si siano giuridicamente istituite delle servitù di passaggio, quando un soggetto privato ne faccia formale richiesta.

9.2 Il rilascio del nulla-osta è subordinato all'effettiva necessità comprovata dal richiedente allo spostamento del pubblico servizio.

9.3 In caso di accoglimento dell'istanza l'Ufficio competente determina il costo delle opere da eseguirsi per l'esecuzione dei lavori e le comunica al richiedente il quale effettua il versamento alla tesoreria comunale. Acquisita la ricevuta del versamento l'ufficio competente dispone l'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice della manutenzione del servizio o a ditta che possiede i requisiti per l'esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa.

ART.10

Deroghe

10.1 Qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, rispettare le prescrizioni tecniche di cui agli artt. 5 e 8 o sia necessaria l'applicazione dell'art. 5.2 "*Profondità delle tubazioni*", all'istanza dovrà essere allegata esauriente documentazione a dimostrazione delle particolari necessità del caso; l'Amministrazione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di imporre tutte le prescrizioni che riterrà necessarie.

10.2 La società od i consorzi che gestiscono i servizi di competenza comunale, affidati in concessione, sono esonerati dal prestare le cauzioni previste dal precedente art. 13.

10.3 Parimenti sono sollevate dall'obbligo di richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 2, gli interventi che presentano caratteri d'urgenza relativi a reti esistenti eseguiti dagli enti erogatori di pubblici servizi e concessionari di servizi di competenza comunale. In tale caso l'ente o il concessionario dovrà comunicare anche mediante fax al Comune:

- il giorno e il luogo dell'intervento;
- i motivi che lo hanno determinato;
- il nominativo del tecnico o funzionario responsabile;
- l'eventuale ditta esecutrice dei lavori .

ART.11

Periodi

11.1 Onde evitare i disagi derivanti dalla continua esecuzione di opere di scavo interessanti il suolo pubblico e/o soggetto al pubblico uso e passaggio, le autorizzazioni ad intraprendere lavori su suolo pubblico verranno rilasciate esclusivamente per i periodi dell'anno **dal 1 marzo al 30 novembre**.

11.2 In periodi diversi da quelli indicati sarà autorizzata esclusivamente l'esecuzione di opere urgenti ed indifferibili, di riparazione di cavi o condotte esistenti, di realizzazione di reti di urbanizzazione in dipendenza di progetti già approvati dall'Amministrazione.

ART.12

Avvisi Comunali

12.1 In caso l'Amministrazione Comunale disponga l'esecuzione di opere di risanamento in sedi stradali esistenti o di apertura di nuove vie, ne darà comunicazione, tramite affissione di manifesti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Durante tale periodo dovranno essere eseguite tutte le opere di posa di cavi e condotte o tubazioni interessanti la sede stradale.

12.2 Non verranno autorizzate rotture del suolo pubblico, salvo i casi particolari di cui all'art. 10.3, per un periodo di **mesi 24** a partire dal termine dei lavori fatti eseguire dall'Amministrazione.

ART.13*Diffide*

13.1 Qualora non venisse ottemperato alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle relative autorizzazioni, sia con riguardo ai tempi che a tutte le altre modalità esecutive o si riscontrassero irregolarità tali da richiedere ulteriori interventi , saranno diffidati per iscritto sia il richiedente che l'esecutore dei lavori, fissando loro un termine massimo non superiore a giorni 15 per provvedere alla regolarizzazione dei lavori.

13.2 Qualora si giunga alla scadenza del termine senza che siano stati adottati gli opportuni provvedimenti questi verranno eseguiti d'Ufficio, con rivalsa a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori delle spese sostenute dall'Amministrazione all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 14.

ART.14*Sanzioni*

14.2 In caso di inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento, verranno applicate le penalità contemplate dalle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare previste dal Codice della Strada DLgs. n. 285/1992 e s.m.i. art. 15 lett. c-d-f-g, art. 21 ed art. 25.

ART.15*Disposizioni finali*

15.1 Richiamati i vincoli di cui all'art. 1, *Principi generali* inerenti la responsabilità del concessionario, questa rimarrà tale sino al provvedimento del Responsabile del Servizio che attesti la regolarità delle opere eseguite svincolando altresì la cauzione o polizza fidejussoria a garanzia delle opere svolte. La liberatoria di cui sopra avverrà previa richiesta formale da inoltrarsi all'Ufficio Tecnico del Comune Settore Patrimonio.

15.2 Altresì l'Amministrazione Comunale, nell'interesse prioritario di garantire il transito in modo sicuro e senza pericolo, qualora provvedesse durante l'esecuzione di sue opere alla sistemazione ed al ripristino di sedimi compromessi, potrà trattenere la quota spesa spettante, prelevandola dalla cauzione prestata.


ART.20*Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

TIPOLOGIA "A"

sgancio a un'ala lunghezza superiore alla massima.
 pavimentazione in asfalto



TIPOLOGIA "B"

sg. su av. con larghezza inferiore alla mensura
 pavimentazione in asfalto

